

XI LEGISLATURA
UFFICIO DI PRESIDENZA
Delibera n. 103

Estratto del processo verbale della seduta n. 27 del 21 gennaio 2014

Oggetto: assegni vitalizi – determinazione quota annua fiscalmente non imponibile. Decorrenza 1° gennaio 2014.

Presiede il Presidente Franco Iacop

Sono presenti:

i Vice Presidenti Paride Cargnelutti
Igor Gabrovec

i Consiglieri Segretari Emiliano Edera
Daniele Gerolin
Bruno Marini
Claudio Violino

Assistono:
il Segretario generale Augusto Viola
il Vice Segretario generale Gabriella Di Blas

Verbalizza Morena Barzan

Assegni vitalizi – determinazione quota annua fiscalmente non imponibile. Decorrenza 1° gennaio 2014

- omissis -

L'Ufficio di Presidenza,

RICHIAMATA la deliberazione n. 289 del 10 dicembre 1997, con la quale sono state stabilite le modalità di determinazione della quota percentuale fiscalmente non imponibile degli assegni vitalizi, in applicazione dell'articolo 52, comma 1, lettera b), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle imposte sui redditi), come introdotto dell'art. 4, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 2 settembre 1997, n. 314;

VISTO l'articolo 52, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 917/1986 a norma del quale gli assegni vitalizi *"sono assoggettati a tassazione per la quota parte che non deriva da fonti riferibili a trattenute effettuate al percettore già assoggettate a ritenute fiscali"* ed altresì che la quota parte in oggetto sia *"determinata, per ciascun periodo d'imposta, in misura corrispondente al rapporto complessivo delle trattenute effettuate, assoggettate a ritenute fiscali, e la spesa complessiva per assegni vitalizi"*;

CONSIDERATO CHE per l'anno 2014 detta quota deriva dal rapporto tra le trattenute per assegni vitalizi complessivamente effettuate nel 2013 (Euro 484.891,48) e la spesa sostenuta nel medesimo anno per gli assegni vitalizi (Euro 8.268.943,56);

ATTESO CHE la quota percentuale fiscalmente non imponibile ottenuta risulta essere del 5,86%;

VISTO l'articolo 22 della Legge Regionale n. 38, del 13 settembre 1995;

VISTO l'articolo 9 del regolamento interno;

all'unanimità

delibera

di determinare, ai sensi dell'articolo 52, comma 1, lettera b), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle imposte sui redditi), come introdotto dall'articolo 4, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, in 5,86% la quota percentuale fiscalmente non imponibile da applicare, con decorrenza 1° gennaio 2014, agli assegni vitalizi spettanti ai Consiglieri regionali cessati dal mandato o agli aventi diritto.

Il Servizio amministrativo è incaricato dell'esecuzione degli atti conseguenti il presente provvedimento

- omissis -

IL PRESIDENTE
Franco Iacop

IL SEGRETARIO GENERALE
Augusto Viola

LA VERBALIZZANTE
Morena Barzan